

BREVI NOTE SU AUTONOMIA PRIVATA E
ABUSO DI “ETERONOMIA” IMPOSITIVA
DELLA BANCA D'ITALIA NELLA
DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL JUS
VARIANDI

di **ENRICO GABRIELLI**

Approfondimento del 23 novembre 2017

ISSN 2420-9651

Una recente comunicazione della Banca d'Italia, sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali nei rapporti con i clienti, rivolta agli intermediari, ripropone il tema antico e da tempo dibattuto dello jus variandi.

SOMMARIO: 1. Una delibera della Banca d'Italia sul jus variandi e il potere di “connotazione” degli atti di autonomia privata. - 2. Il contenuto precettivo della Delibera e la violazione del principio di autonomia dei privati. - 3. I singoli requisiti e la loro analisi strutturale.

1. Una delibera della Banca d'Italia sul jus variandi e il potere di “connotazione” degli atti di autonomia privata.

Una recente comunicazione della Banca d'Italia, sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali nei rapporti con i clienti, rivolta agli intermediari, ripropone un tema antico e da tempo dibattuto, ma sul quale – a leggere il documento – ancora non vi è chiarezza di idee neppure nella mente delle Autorità che svolgono ed esercitano attività di regolazione del mercato su materie che da tali profili vengono profondamente incise.

Il tema del *jus variandi*, come è noto, ha formato da tempo oggetto delle riflessioni degli interpreti, sia per l'inquadramento della fattispecie nel diritto comune dei contratti come manifestazione, in presenza di sopravvenienze esterne, del potere autonomo di modificazione unilaterale del contratto [1], ed in particolare del suo oggetto; sia per l'analisi del suo esplicarsi nel diritto dei singoli contratti, come strumento di una parte, a cui specularmente corrisponde un potere di recesso dell'altro contraente, a sua volta fondato “a monte” sul potere di rifiuto [2], secondo lo schema di cui all'[art. 1333 c.c.](#), del negozio unilaterale a rilievo bilaterale soggetto a rifiuto [3].

La Banca d'Italia, con la Delibera n. 197 del 2017 indicato (*rectius*: imposto come si avrà modo di rilevare nel prosieguo) alle banche una nuova disciplina dei vincoli all'esercizio della facoltà da parte degli intermediari di modificare in modo unilaterale le condizioni dei contratti bancari, vale a dire del *jus variandi*.

L'esercizio ad opera della Banca d'Italia del potere di incidere sulla disciplina del contratto è fenomeno oramai risalente nel tempo e sul quale autorevole dottrina aveva, fin dal suo apparire, fermato la propria attenzione, per distinguere nell'ambito del processo di tipizzazione tra fenomeni diversi, ma apparentemente assimilabili, quali sono appunto quello di riconduzione di un determinato contratto ad un tipo legale o sociale, ovvero ad un contratto atipico, e il diverso caso in cui, invece, il legislatore ha menzionato il contratto, ma non ne ha compiutamente delineato la disciplina, distinguendo in tal senso tra “tipizzazione” e “connotazione” [4].

Il caso è quello rinvenibile nel paradigma normativo offerto dall'[art. 117, comma 8, TUB](#), nel quale si prevede la possibilità per la Banca d'Italia di «*prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli*», i cui effetti impositivi si propagano anche nel

successivo [art. 118 TUB](#), relativo ai contratti di durata e a tempo indeterminato, ove il potere di modificazione unilaterale trova la propria specifica ed articolata disciplina, la quale lo subordina alla sussistenza di un “giustificato motivo”, alla osservanza di obblighi di trasparenza informativa mediante la quale al cliente viene comunicata la proposta di modificazione unilaterale, e che infine stabilisce l'inefficacia delle variazioni contrattuali, per le quali non fossero state osservate le prescrizioni nella stessa norma indicate, se esse sono sfavorevoli per il cliente.

Norma sulla base della quale la Banca d'Italia ha emesso la Delibera, con la quale, richiamato il contenuto precettivo dell'art. 118 in punto di vincoli all'esercizio del *jus variandi*, e la propria precedente delibera in materia del 5 settembre 2014, ha ribadito *«l'esigenza di adottare particolari cautele nell'esercizio del potere di modifica unilaterale dei contratti, con condotte trasparenti e corrette che consentano al cliente di conoscere i presupposti della variazione proposta e di assumere scelte consapevoli, valutando le possibili alternative: prosecuzione del rapporto sulla base delle nuove condizioni contrattuali ovvero recesso dal contratto a suo tempo stipulato»*.

In applicazione di tale criterio generale, la Banca d'Italia ha stilato una sorta di *black list* di clausole di modificazione unilaterale, definite *«non coerenti con i richiamati principi»*.

Tra queste clausole vengono elencate quelle che non osservino i seguenti parametri e criteri nella costruzione delle proposte di modifica unilaterale: a) la specifica correlazione tra le tipologie di contratti e le tariffe interessate dalla variazione, da un lato, e l'incremento dei costi posti a base della modifica, dall'altro; c) l'esigenza di un riequilibrio *pro futuro* e in via continuativa dei reciproci impegni delle parti rispetto a quanto originariamente convenuto, escludendo così il recupero di costi non ricorrenti; d) l'esigenza che le variazioni unilaterali siano giustificate da costi sopravvenuti alla stipula dei contratti interessati e riguardino la sola parte incrementale; b) l'illustrazione del legame tra i singoli presupposti delle modifiche e gli interventi su prezzi e condizioni nell'ipotesi di pluralità di giustificati motivi; e) la parità di trattamento tra le diverse categorie di clienti, così da evitare discriminazioni in danno di alcune ed a favore di altre; f) l'esigenza che le modificazioni unilaterali incidano su clausole già presenti nel contratto.

La Delibera è dunque diretta, per un verso, a richiamare il contenuto della propria precedente nota del 2014, per un altro, ad invitare, e quindi ad impegnare, gli

intermediari ad effettuare un analitico riesame «della coerenza delle manovre unilaterali, decise a partire da gennaio 2016 con il complessivo quadro di riferimento in materia di modifiche unilaterali», di modo che, in presenza di “riscontrate incoerenze”, i soggetti vigilati possano adottare «le opportune iniziative correttive, inclusa se del caso la restituzione delle somme già percepite».

I “rimedi” attuativi in tal senso avrebbero dovuto essere trasmessi entro il 31 maggio 2017 all'Autorità di Vigilanza, la quale si preoccupa di rammentare «che le modifiche unilaterali adottate ai sensi dell'[art. 118 del TUB](#) sono soggette ai controlli previsti dall'[art. 128 del medesimo Testo unico](#)».

2. Il contenuto precettivo della Delibera e la violazione del principio di autonomia dei privati.

La Delibera n. 197 del 2017 stabilisce, dunque, nuovi criteri e prescrizioni, che, se poste a confronto con quelle enunciate nel precedente documento del 2014 [5], però, presentano significativi caratteri di novità della cui legittimità è oggettivamente lecito dubitare, nella misura in cui divergono in punto di “coerenza” con quelle all'epoca indicate [6].

Tali divergenze attengono, segnatamente, allo spostamento del focus dell'attività di vigilanza dal profilo oggettivo (cioè il richiamo al puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione previsti nella normativa e la necessità di attuare procedure adeguate e altrettanto adeguati presidi di natura organizzativa e procedurale) a quello soggettivo (cioè alla necessità di fornire una pluralità di motivazioni), laddove il riferimento ad una pluralità di motivazioni, poste a sostegno del diritto di variazione, se occultate sotto la veste di formule vaghe o generiche, configurerebbe, nella prospettiva offerta dal documento di Banca d'Italia, un ostacolo alla trasparenza e, di conseguenza, all'obbligo gravante sull'intermediario di fornire alla clientela tutti gli opportuni criteri e parametri al fine di valutare se proseguire il rapporto ovvero esercitare il diritto di recedervi.

Dal documento della Banca d'Italia risulta evidente come la nuova prospettiva regolamentare, dalla medesima dettata, operi, nella valutazione degli obblighi gravanti sull'intermediario, una traslazione dal “procedimento” al “merito”.

Il controllo infatti non ha più ad oggetto il riscontro dell'osservanza ad opera della banca degli aspetti organizzativi, di processo e di procedimento, al fine di rimuovere asimmetrie informative, come era nel documento del 2014, ma si dirige verso l'imposizione del contenuto, e quindi entra nel merito, delle operazioni di modificazione

delle condizioni contrattuali.

In tal modo l'Organo di vigilanza, consapevolmente o inconsapevolmente, incide sul contenuto stesso del *ius variandi*, limitandone l'esercizio attraverso l'inserimento nel tessuto regolamentare di prescrizioni, non a caso diverse ed ulteriori rispetto a quelle precedenti, che producono una vera e propria forma di compressione dell'autonomia contrattuale dell'intermediario.

Se si osservano tali indicazioni, o meglio comandi, si può agevolmente rilevare che esse operano su un duplice, autonomo ma al medesimo tempo concorrente, piano di incidenza.

Il primo è quello segnato dall'ambito di libertà riconosciuto dall'ordinamento ai privati nel costruire i propri regolamenti di interesse.

Il secondo è quello regolamentare, dove le prescrizioni indicate dalla Banca d'Italia, che per certi profili ben possono essere più rigorose nelle loro linee di fondo rispetto a quelle precedenti, non possono tuttavia, seppur mediante una veste meramente formale, travalicare sul piano sostanziale i circoscritti limiti del potere che, mediante l'[art. 118 TUB](#), l'ordinamento attribuisce all'Organo di Vigilanza in materia di esercizio del *jus variandi*, nel momento in cui, in modo oggettivamente illegittimo, configura (e quindi “non connota”) nuovi criteri e nuovi requisiti per l'esercizio del diritto unilaterale di modificazione delle condizioni contrattuali.

Entrambi i piani, da tenere concettualmente e quindi anche sistematicamente distinti nella valutazione della vicenda, rinvergono in realtà il loro punto di congiunzione e perfino di sovrapposizione sul piano degli effetti, poiché il loro combinato disposto produce, sia per la violazione dei limiti del potere regolamentare, sia per la novità del loro contenuto, una palese violazione del principio di libertà dei privati, sacrificato ed inciso da un inammissibile “etero condizionamento impositivo”.

Esso si manifesta, ad esempio, mediante: l'obbligo di illustrare ai clienti il «*legame tra i singoli presupposti delle modifiche e gli interventi su prezzi e condizioni*»; nell'avversità manifestata nei confronti degli «*interventi sulle tariffe, anche una tantum, a fronte dei costi allo stesso tempo già sostenuti*»; nell'imposizione del divieto di trasferire sulla clientela i costi sopravvenuti non riferibili alla prestazione di singoli servizi, e nel divieto di differenziazione di trattamento al loro interno mediante la possibilità di esentare «*alcune tipologie di clienti facendo aumentare l'impatto della manovra sui clienti restanti*», mediante manovre tendenti al recupero nei loro confronti di una quota

di costo supplementare.

Tali prescrizioni, peraltro, sembrano incidere sul rapporto più che sul contratto.

Esse infatti modificano un assetto di interessi già esistente e costruito dalle parti, mediante la fissazione di un contenuto modificativo del rapporto che apparentemente si struttura secondo uno schema di autonoma determinazione unilaterale ad opera dell'intermediario, ma che in realtà, e più propriamente, si configura secondo modelli precettivi eterodeterminati dal Regolatore nei loro possibili contenuti con i quali – ed unicamente secondo i quali – è possibile operare modificazioni del rapporto.

In tal modo la Banca d'Italia pone in essere una violazione dei poteri di autonomia dei privati, condizionando le modalità di esercizio, attraverso il distorto impiego di un potere regolamentare sul rapporto che in realtà l'ordinamento non le riconosce.

Il fondamento di tale esercizio si rinviene infatti nel perimetro normativo dell'[art. 118 TUB](#), il quale tuttavia non può essere considerato isolatamente, ma va sistematicamente ricondotto nel rapporto tra disciplina di parte generale e disciplina di parte speciale del diritto dei contratti, con la conseguenza che tale norma laddove condiziona «*la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto*» alla sussistenza di «*un giustificato motivo*» non attribuisce agli intermediari un autonomo e indistinto potere di modificazione unilaterale contenuto in quella norma, ma applica un principio generale del diritto comune dei contratti, del quale l'[art. 118 TUB](#) rappresenta un'applicazione in senso restrittivo.

Il diritto comune dei contratti e degli atti unilaterale tra vivi a contenuto patrimoniale infatti consente, in presenza di determinati presupposti e in ragione di altrettante determinate *rationes legis* una determinazione o modificazione unilaterale dell'oggetto del contratto, ovvero di alcune sue clausole (cfr. ad esempio, oltre al paradigmatico [art. 1346 c.c.](#), l'[art. 1474, comma 1, c.c.](#), ove il prezzo può essere rimesso nella sua determinazione anche alle parti mediante un preventivo «*modo di determinarlo*»).

L'[art. 118 TUB](#), quale espressione del diritto speciale dei contratti, invece, restringe tale potere di autonomia privata subordinandolo a più rigorosi requisiti sostanziali e formali: all'esistenza di un giustificato motivo; alla rigorosa osservanza di un procedimento, senza del quale ogni modifica è sanzionata di inefficacia.

L'[art. 127 TUB](#), che affida alla Banca d'Italia la tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali e della correttezza dei rapporti con la clientela, del resto, consente allo stesso Ente di fissare regole e disposizioni, ma soltanto in materia di organizzazione e

controlli interni degli emittenti, escludendo l'attribuzione alla stessa Banca d'Italia del differente – e più penetrante – potere di introdurre requisiti regolamentari per l'esercizio del *ius variandi*, non solo diversi ed ulteriori da quelli stabiliti nell'[art. 118 TUB](#), ma perfino che ne restringano l'esercizio, sino ad escludere in concreto, ad esempio, il trasferimento sulla clientela di determinati costi che l'emittente deve sostenere.

3. I singoli requisiti e la loro analisi strutturale.

Se si osservano i requisiti imposti dalla Banca d'Italia, nella prospettiva interpretativa di cui sopra, ci si accorge che alcuni di loro determinano una invasione del potere regolamentare nell'ambito della libertà riconosciuta ai privati dall'ordinamento.

Il primo requisito indicato nella nota regolamentare della Banca d'Italia, cioè la «*specifica correlazione tra le tipologie di contratti e le tariffe interessati dalla variazione, da un lato, e l'incremento dei costi posto a base della modifica, dall'altro*», quale clausola generale, non può infatti essere predeterminato nel suo concreto contenuto dall'Organismo di regolazione, proprio perché rappresentando un cd. concetto valvola è suscettibile in chiave ermeneutica delle più varie applicazioni in ragione del singolo e concreto rapporto, il cui scrutinio e la cui scelta è rimessa all'interprete e non al Regolatore.

Va osservato che se tale requisito fosse inteso come un sostanziale divieto di far transitare sulla clientela gli eventuali maggiori costi non direttamente relativi alla specifica prestazione di singoli servizi, esso dovrebbe essere qualificato come una limitazione degli stessi presupposti normativi del *ius variandi*, e tale limitazione non potrebbe essere giustificata neppure se si operasse una (non corretta) correlazione logica tra l'evento sulla base del quale viene assunta la modificazione unilaterale, e il concetto di imprevedibilità, proprio della disciplina dell'eccessiva onerosità.

Tale accostamento infatti, si rivela privo di qualsiasi fondamento normativo poiché, per un verso, in contrasto con il presupposto stesso dal quale l'ordinamento fa discendere l'esercizio del *jus variandi*, vale a dire il giustificato motivo di cui all'[art. 118 TUB](#) [7], e quindi risulta ontologicamente contraddittorio con quella che è la base legale della disciplina in materia; per un altro verso, è incompatibile con la *ratio legis* della disciplina della sopravvenienza, la quale si fonda, sul piano della valutazione della eventuale alterazione della concreta funzione di scambio, sul rapporto di compatibilità tra l'evento imprevedibile e straordinario e il tipo contrattuale [8].

L'esigenza di un adeguamento del rapporto tra costi e ricavi, quando lo stesso si riveli inadeguato o squilibrato, che è la nota distintiva dello *ius variandi*, nonché la difficoltà di distinguere tra loro differenti tipi e voci di costo (cioè quelli attinenti in generale alla gestione dell'impresa, da un lato, rispetto a quelli che riguardano la prestazione dei servizi, sulla quale i primi gravano necessariamente, dall'altro lato) determina la necessità che – sul piano della corrispettività – l'equilibrio contrattuale debba essere valutato non con riferimento al singolo rapporto contrattuale, ma all'intera economia del contratto, e quindi avendo presente nella ricostruzione ed interpretazione dello schema negoziale l'insieme delle prestazioni dello stesso tipo, alle quali il singolo intermediario presta adempimento, rispetto ad un numero indistinto ed indeterminato di parti contrattualmente contrapposte.

Nella costruzione della struttura normativa dell'esercizio del *jus variandi*, infatti, l'ordinamento non ha tenuto conto di un criterio “atomistico”, cioè del suo esercizio con riguardo ad un singolo rapporto, ma di un criterio “sintetico”, cioè del suo esercizio riguardato rispetto alla massa indistinta di rapporti, dello stesso tipo, rispetto ai quali il potere modificativo può produrre il suo effetto, e specularmente al potere di recesso correlativamente concesso alle controparti.

La stessa regola ermeneutica deve applicarsi al requisito che vede negativamente le operazioni che *«realizzano interventi sulle tariffe, anche una tantum, a fronte di costi allo stesso tempo già sostenuti, non ricorrenti e che hanno già esaurito i loro effetti, in quanto in questi casi non si pone un problema di riequilibrio pro futuro e in via continuativa dei reciproci impegni delle parti rispetto a quanto originariamente convenuto»*, poiché non risponde ad un criterio di ragionevolezza e di proporzionalità considerare quali unici costi ribaltabili sulla clientela quelli che incidono sui servizi direttamente prestati e non anche quelli aventi carattere generale.

La prospettiva indicata dal Regolatore, infatti, presuppone, come già detto, una visione atomistica del rapporto tra cliente ed intermediario, come se si trattasse di una vicenda circoscritta al singolo contratto tra le parti, isolatamente considerato al di fuori da quelle che sono le dinamiche dell'impresa bancaria ed i suoi costi complessivi, che, in quanto tali, incidono sull'intero suo equilibrio economico, all'interno del quale non appare quindi possibile operare una netta distinzione tra costi generali e costi inerenti alla prestazione dei singoli servizi bancari.

Tali costi vanno invece considerati come inseparabili gli uni dagli altri, con la

conseguenza che sulla clientela devono correttamente ritenersi trasferibile tutti i costi sopravvenuti tali da incidere sull'equilibrio complessivo dell'impresa, anche se il relativo costo sia stato sostenuto *una tantum*, ma esso risulti in ogni caso necessario al mantenimento di quel generale equilibrio nell'esercizio dell'attività di impresa.

Tale conclusione, peraltro, non contrasta con il paventato rischio sostenuto dal Regolatore di effetti di *lock-in* – con la conseguenza che la clientela, in presenza di prelievi occasionali, quali sostanzialmente sarebbero quelli connessi con le operazioni *una tantum*, si sentirebbe inibita all'esercizio del diritto di recesso con l'effetto di una lesione del principio di mobilità della clientela – poiché la tutela dell'equilibrio tra i costi delle prestazioni effettuate dall'intermediario alla clientela e le somme corrispettive che la stessa esborsa trova il proprio bilanciamento nell'esercizio del diritto di recesso in capo ai singoli. Diritto che rappresenta un rimedio che l'ordinamento pone a tutela della posizione di ogni cliente, ma che, in concreto, dipende da considerazioni connesse alla posizione individuale, e ai motivi personali, di ogni controparte dell'intermediario.

Il requisito relativo all'illustrazione del «*legame tra i singoli presupposti delle modifiche e gli interventi su prezzi e condizioni*» nell'ipotesi di pluralità di giustificati motivi, sembra invece indicare che, secondo il Regolatore, quando l'intermediario effettui una comunicazione avente ad oggetto una pluralità di motivi l'obbligo di chiarezza e di comprensibilità sia adempiuto se venga specificata la misura relativa di incremento attribuibile a ciascun motivo, laddove all'osservanza di tale indicazione non necessariamente sembra poter corrispondere una adeguata capacità di comprensione della clientela, con il risultato che il mezzo finisce per essere eccessivo rispetto allo scopo perseguito.

Va osservato infatti che tale operazione comporterebbe un maggior onere per gli intermediari, ai quali viene richiesto di quantificare con precisione in quale misura i singoli giustificati motivi di esercizio della modificazione unilaterale siano in grado di incidere sul complessivo insieme degli oneri la cui modificazione risulta necessaria per recuperare l'equilibrio, con la conseguente difficoltà, quasi assoluta, di quantificare l'incidenza dell'eventuale mancata osservanza dell'obbligo di singola specificazione per la preventiva individuazione, e successiva quantificazione, delle somme in concreto indebitamente percepite dall'intermediario a danno del singolo cliente.

Quanto al requisito relativo all'esigenza che le modificazioni unilaterali incidano su

clausole già presenti nel contratto, e quindi ne precludano l'inserimento di nuove, dato che in tal caso produrrebbero una novazione del rapporto, va ricordato quanto già sopra esposto sul rapporto tra disciplina generale e disciplina speciale del diritto dei contratti, segnatamente con riguardo alla circostanza che lo *jus variandi* si fonda sulla unilateralità del potere di modifica, laddove la diversa vicenda della novazione di un elemento del rapporto si fonda sulla bilateralità. Con la conseguenza che in ragione del potere di modificazione riconosciuto (per legge in questo caso) ad una parte del contratto, il rapporto è sempre modificabile mediante l'inserimento di clausole nuove, proprio perché il potere modificativo trova il suo rimedio corrispettivo nel contrapposto potere unilaterale della controparte, costruito secondo lo schema del rifiuto, di recedere dal rapporto, e quindi dal contratto, a fronte di tali modifiche alle quali non intende aderire.

È infatti nella dialettica tra tali contrapposti poteri che si esprime il potere di libertà e di autonomia contrattuale che l'ordinamento riconosce alle parti.

Libertà che invece risulta compressa e compromessa quando, come nel caso oggetto dei presenti spunti, l'esercizio illegittimo di poteri regolamentari, attuato con l'imposizione di criteri di eterointegrazione del regolamento negoziale, ne limita il contenuto.

Riferimenti bibliografici

[1] Cfr., per tutti, P. SCHLESINGER, *Poteri unilaterali di modificazione (jus variandi) del rapporto contrattuale*, in *Giur. comm.*, 1992, I, 18 ss.; e in seguito M. Gambini, *Fondamento e limiti dello jus variandi*, Napoli, 2000, 85 ss.; Ead., *Ius variandi bancario e finanziario tra tolleranza e reazioni del cliente*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2012, I, 415 ss.

[2] R. SACCO, in R. SACCO-G. DE NOVA, *Il contratto*, Torino, 4^a ed., 2016, 278.

[3] Cfr. sul tema l'importante contributo di G. BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Milano, 1969, 185 ss.

[4] G. DE NOVA, *Trasparenza e connotazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 937-938, per il quale in questo caso non ci si troverebbe «*in presenza di una tipicità degli strumenti, intesa come numero chiuso*», poiché la formulazione della norma non escluderebbe che le parti possano ricorrere a strumenti diversi; dall'altro, che non ci si troverebbe neppure in presenza di un procedimento di tipizzazione, poiché non sarebbe rinvenibile né una riconduzione dei casi presenti nella prassi a tipi legali già conosciuti, né ad un'ipotesi di recezione mediante una disciplina legislativa o di fonte secondaria di casi offerti dalla prassi e non ancora regolati; né tanto meno si potrebbe pensare ad un caso di controllo preventivo ad opera della Banca d'Italia. Si tratterebbe, invece, di un diverso fenomeno: «*la prescrizione delle caratteristiche che un titolo o un contratto devono possedere per poter essere indicati con un determinato nomen*» e quindi di un fenomeno per il quale si potrebbe parlare, appunto, di «*connotazione*».

[5] Cfr. il comunicato della Banca d'Italia in materia di *jus variandi* pubblicato su www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2014/modifiche-contrattibancari/Jus_variandi.pdf.

[6] Cfr. ad esempio quelle che: attengono alle operazioni «*prive di specifica correlazione tra le tipologie di contratti e le tariffe interessate dalla variazione, da un lato, e l'incremento dei costi posto a base della modifica, dall'altro*»; «*fanno riferimento ad una pluralità di motivazioni (soluzione comunque da circoscrivere a casi limitati in quanto incide sulla chiarezza della rappresentazione alla clientela), senza illustrare il legame tra i singoli presupposti delle modifiche e gli interventi su prezzi e condizioni*» (nel documento del 2014 infatti, si affermava, che «*andranno evitati richiami simultanei a una pluralità di motivazioni e formule troppo generiche le quali, di fatto, impediscono alla clientela di formulare qualsiasi valutazione in merito alla permanente convenienza*

*del contratto e ostacolano la corretta formazione della decisione in merito alla prosecuzione del rapporto»); che «realizzano interventi sulle tariffe, anche una tantum, a fronte di costi allo stesso tempo già sostenuti, non ricorrenti e che hanno già esaurito i loro effetti, in quanto in questi casi non si pone un problema di riequilibrio pro futuro e in via continuativa dei reciproci impegni delle parti rispetto a quanto originariamente convenuto», e sul punto si dice inoltre che interventi di tale genere, traducendosi in prelievi occasionali, non stimolerebbero i clienti a valutare l'opportunità del recesso e che, ove ripetuti, potrebbero dar luogo ad effetti di *lock-in* dei clienti; che «non sono giustificate da costi sopravvenuti alla stipula dei contratti interessati e non riguardano la sola parte incrementale»; che «esentano alcune tipologie di clienti facendo aumentare l'impatto della manovra sui clienti restanti».*

[7] Cfr. A. A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, Bologna, 2013, 190.

[8] Cfr. E. GABRIELLI, *Dell'eccessiva onerosità*, E. GABRIELLI (diretto da) *Commentario al codice civile*, Torino, 2011, 615; ID., *L'eccessiva onerosità*, in *Il contratto in generale*, vol. XIII, t. VIII, in M. BESSONE (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Torino, 2011, 367 ss.